

Tribunale , Rieti, 11/10/2018, n. 489

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Gianluca	Morabito	PRESIDENTE REL.
Dott.ssa	Francesca	Sbarra	GIUDICE
Dott.ssa	Roberta	Della Fina	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1175/2018,

promossa con ricorso depositato in data 11.10.2018

DA

Ra. Li. (C.F. -omissis-) E Ma. Co. (C.F. -omissis-),
elettivamente
domiciliati in Città di Castello, via Labriola n. 2,
presso lo
studio dell'Avv. Brunella Tarducci che li rappresenta e
difende
giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTI

separati come da decreto di omologa del Tribunale di Rieti del 26.03.2013;

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Rieti.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.09.2018.

FATTO E DIRITTO

I coniugi sopra indicati con ricorso congiunto depositato in data 09.07.2018 chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto in -omissis- in data 28.08. -omissis-, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune all'anno -omissis-, Atto n. -omissis-, Parte -omissis-, Serie -omissis-, Ufficio -omissis-, unione dalla

quale erano nati i figli Ni. (-omissis-) ed Em. (-omissis-), alle condizioni meglio indicate nel corpo dell'atto stesso.

Le parti, sentite in Camera di Consiglio all'udienza del 20.09.2018, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, confermavano la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:

I genitori, si alterneranno a vivere con i figli presso l'abitazione del padre, sita in Roma alla via ... n.32 int. 1. la sig.ra Li. vivrà con Ni. ed Em. presso l'abitazione del Sig. Co. durante la permanenza di quest'ultimo all'estero. Al suo ritorno, la Sig.ra Li. dovrà lasciare la casa a disposizione del Sig. Co., previo preavviso scritto (anche con sms) da parte di quest'ultimo di almeno 48 ore prima del suo rientro effettivo, per farvi rientro al rilascio da parte dello stesso;

Il sig. Co. si obbliga al pagamento del contributo di mantenimento dei figli, pagando il canone di locazione pari ad E. 1.050/00, le spese condominiali per E.170,00 mensili nonché le utenze tutte (acqua, gas, riscaldamento, internet abbonamento TV e condominio) senza che nulla possa essere preteso a titolo di rimborso per le suddette spese dalla sig.ra Li. durante i periodi in cui la casa sarà abitata da lei con i figli;

Per le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, soggiorni studio) relative ai figli il padre contribuirà con una somma annua pari ad E.4.800/00, che verserà alla madre in rate mensili di E.400,00 ciascuna. Eventuali spese straordinarie che dovessero eccedere il tetto pattuito dai genitori, ammontante a complessivi E.9.600/00 su base annua (divisi pro quota in E.4.800/00), dovranno essere previamente concordate. In caso contrario, saranno esclusivamente sostenute dal genitore che ha deciso autonomamente senza concordarle con l'altro;

Nell'ipotesi in cui dovessero venir meno le condizioni abitative attuali come dalle parti concordate (permanenza con i figli da parte della Sig.ra Li. nella casa locata dal Sig. Co. quando lo stesso si trova all'estero per motivi di lavoro), il padre verserà alla madre e fino a quando la prole avrà affido prevalente presso la stessa, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di E 1.000, (ovvero pari ad euro 500,00/00 per ciascun figlio; nulla invece sarà dovuto dal Sig. Co. a titolo di mantenimento per i periodi in cui i figli vivranno con il padre ed a suo esclusivo carico, laddove superiori ai 30 gg. consecutivi. Resta fermo quanto pattuito innanzi ed al punto 3 per le spese straordinarie.

Nulla invece sarà dovuto dal Sig. Co. a titolo di mantenimento per i periodi, laddove superiori ai 30 gg. consecutivi, in cui i figli vivranno con il padre essendo

gli stessi a suo esclusivo carico. Resta fermo quanto pattuito innanzi ed al punto 3 per le spese straordinarie.

Convalidare, per il resto, le condizioni tutte stabilite nell'omologa di separazione consensuale del 22 Marzo 2013.

Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.

Dalle allegazioni delle parti e dal dato pacifico della separazione protrattasi a far tempo dalla separazione consensuale, deve ritenersi accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Sussistono, pertanto, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 1.12.70, n. 898 così come integrati e modificati con legge 6.3.87, n. 74 e successive modifiche, ultima la L. 55/15) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.

Quanto alle condizioni concordate dalle parti le stesse risultano, del pari, conformi all'interesse morale e materiale dei figli Ni. ed Em. tenuto conto, tra l'altro, della maggiore età nelle more conseguita dalla prima e della necessità di confermare, quanto al secondo, il regime di affido condiviso già previsto in sede di separazione consensuale omologata da questo tribunale il 22.03.2013.

In ordine al collocamento prevalente del minore Em., del tutto legittime si appalesano le modalità concordate dalle parti, da ritenersi assimilabili al cd. "affidamento condiviso paritetico", istituto ormai recepito dalla prevalente giurisprudenza di merito (si vedano, tra le altre, Trib. Roma, n. 82394/16; Trib. Milano, 14.01.2015) ad avviso della quale la frequentazione di figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone il progressivo venir meno della figura del "coniuge prevalente collocatario" e l'assunzione dell'impegno, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato a seconda delle modalità e tempistiche in tal senso stabilite dalle parti, a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio.

Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in Camera di Consiglio, così dispone:

- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Ra. Li. e Ma. Co. in ... in data 28.08.1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune all'anno 1999, Atto n., alle seguenti condizioni:

- Il figlio minore Em. continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;

- I genitori si alterneranno a vivere con i figli Ni. ed Em. presso l'abitazione del padre, sita in Roma alla via ... n.32 int. 1. la Sig.ra Li. vivrà con Ni. ed Em. presso l'abitazione del Sig. Co. durante la permanenza di quest'ultimo all'estero. Al suo ritorno, la sig.ra Li. dovrà lasciare la casa a disposizione del Sig. Co., previo preavviso scritto (anche con sms) da parte di quest'ultimo di almeno 48 ore prima del suo rientro effettivo, per farvi rientro al rilascio da parte dello stesso;

- Il Sig. Co. provvederà al mantenimento dei figli tramite pagamento del canone di locazione relativo all'immobile sito in Roma, via Monte Amiata n. 2, pari ad E 1.050/00, delle spese condominiali per E 170,00 mensili, nonché delle utenze tutte (acqua, gas, riscaldamento, internet abbonamento TV e condominio) senza che nulla possa essere preteso a titolo di rimborso per le suddette spese dalla Sig.ra Li. durante i periodi in cui la casa sarà abitata da lei con i figli;

- Per le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, soggiorni studio) relative ai figli, il padre contribuirà con una somma annua pari ad E 4.800,00, che verserà alla madre in rate mensili di E 400,00 ciascuna. Eventuali spese straordinarie che dovessero eccedere il tetto pattuito dai genitori, ammontante a complessivi E 9.600,00 su base annua (divisi pro quota in E 4.800,00), dovranno essere previamente concordate. In caso contrario, le stesse saranno esclusivamente sostenute dal genitore che ha deciso autonomamente senza concordarle con l'altro;

- Nell'ipotesi in cui dovessero venir meno le condizioni abitative attuali come dalle parti concordate (permanenza con i figli da parte della Sig.ra Li. nella casa condotta in locazione dal Sig. Co. quando lo stesso si trova all'estero per motivi di lavoro), il padre verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli - fino a quando questi ultimi saranno collocata in modo prevalente presso la stessa - la somma mensile di E 1.000,00 (ovvero pari ad euro 500,00 per ciascun figlio); nulla invece sarà dovuto dal Sig. Co. a titolo di mantenimento per i periodi in cui i figli vivranno con il padre ed a suo esclusivo carico, laddove superiori ai 30 gg. consecutivi, fermo quanto pattuito per le spese straordinarie;

- non luogo a provvedere in ordine all'affidamento della figlia Ni., nelle more divenuta maggiorenne;

- non luogo a provvedere sulle spese di lite;

- manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;

Rieti, 11.10.2018

Depositata in cancelleria il 11/10/2018